

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4990 del 30/10/2019
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Sasso Marconi con atto PG n° 16034 del 28/09/2017 relativa alla società SAPABA Spa per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5153 del 30/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Sasso Marconi con atto PG n° 16034 del 28/09/2017 relativa alla società SAPABA Spa per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società SAPABA Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali ³
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali ⁴
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁵
- Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁶.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A, B, C, D e E alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁶ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con atto unico PG n° 16034 del 28/09/2017 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°4504 del 28/08/2017

3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°4504 del 28/08/2017.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸
6. Obbliga la società SAPABA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁹
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SAPABA Spa, c.f e p. iva 00283460376, avente sede legale e stabilimento in comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8, ha presentato in data 24/04/2018¹⁰ al Suap del comune di Sasso Marconi una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente¹¹.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica di alcuni scarichi di acque meteoriche e domestiche in acque superficiali ed è allegata nuova valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale il 20/04/2018. L'azienda dichiara, per la matrice ambientale delle emissioni in atmosfera, che i punti di emissione E12, e13 ed E14 verranno gestiti dalla società Maccaferri Tunneling Srl e pertanto vengono stralciati dall'allegato D al presente atto.

In data 19/02/2019 sono pervenute le integrazioni richieste dal Servizio territoriale di ARPAE necessarie per l'espressione del proprio parere tecnico in merito all'impatto acustico ad agli scarichi in acque superficiali.

⁷In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁸Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

¹⁰ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 10929 del 10/05/2018 **pratica SINADOC n°15093 del 2018**

¹¹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con atto unico PG n° 16034 del 28/09/2017 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°4504 del 28/08/2017

In data 05/03/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE ¹².
In data 26/03/2019 è pervenuto il parere del comune di Sasso Marconi in merito alla componente acustica ed allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali¹³

Per le verifiche antimafia questa Agenzia ha richiesto¹⁴ in data 07/06/2019 il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).
Ad oggi i tempi di rilascio del nulla osta risultano scaduti pertanto è rilasciata l'autorizzazione (allegato C) ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento di autorizzazione potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m. in capo alla ditta sopracitata.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 393,00 (importo corrispondente agli scarichi acque di prima pioggia e/o dilavamento cod tariffa 12.2.1.1, allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche cod tariffa 12.2.1.4 ed alla modifica non sostanziale della comunicazione per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti art 215 216 Dlgs 152/06 cod tariffa 12.4.2.1)

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali come individuati in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Valutazione previsionale di impatto acustico secondo le prescrizioni riportato in allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Per il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
La Responsabile Area ACM
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice

¹² Pareri agli atti di ARPAE con PG n° 36037 del 05/03/2019 e PG n° 46476 del 22/03/2019

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PG n° 48175 del 26/03/2019

¹⁴ Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota Protocollo PR_BOUTG_Ingresso_0059143_20190607

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

- Scarico denominato (**Scarico SC01**) derivante dai locali uffici, spogliatoi e ufficio pesa di acque reflue domestiche (18 a.e.) preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento
- Scarico denominato (**Scarico SC02**) derivante dal locale mensa refettorio di acque reflue domestiche (24 a.e.) preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento
- Scarico denominato (**Scarico SC03**) derivante dai servizi igienici locali laboratorio e spogliatoi e stabilimento conci di acque reflue domestiche (20 a.e.) preventivamente trattato mediante fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento

Altri scarichi ed immissioni:

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- scarico denominato (**Scarico SO4**) derivante dai coperti del nuovo stabilimento conci e di fabbricati esistenti di acque meteoriche di dilavamento recapitante senza nessun trattamento nel laghetto interno allo stabilimento non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006
- scarico denominato (**Scarico SO5**) derivante dai piazzali di transito di acque meteoriche di dilavamento derivante dalla impermeabilizzazione di superfici esterne adibite al solo transito automezzi di circa 3200 metri quadri, precedentemente costituite di materiale stabilizzato, recapitante senza nessun trattamento nel laghetto interno allo stabilimento e non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006
- **Scarico (SO1) derivante dall'impianto di produzione conglomerato bituminoso di acque**

reflue di dilavamento preventivamente trattate mediante l'esistente sistema costituito da due vasche di prima pioggia con disoleazione e filtro a coalescenza e recapitante in un bacino di decantazione di competenza di ARPAE AACM (allegato B alla presente Autorizzazione Unica Ambientale)

- **Scarico (SO2) derivante dall'impianto di produzione calcestruzzo di** acque reflue di dilavamento preventivamente trattate con vasca di presedimentazione per la raccolta delle acque di lavaggio del vagonetto di trasporto del CLS e delle betoniere di competenza di ARPAE AACM (allegato B alla presente Autorizzazione Unica Ambientale)
- **Scarico (SO3) derivante dall'area esterna di stoccaggio dei conci di galleria di** acque reflue di dilavamento preventivamente trattate mediante sistema di trattamento costituito da quattro vasche di prima pioggia con disoleazione a coalescenza di capacità utile pari a 18,5 mc. Ciascuna di competenza di ARPAE AACM (allegato B alla presente Autorizzazione Unica Ambientale)

Prescrizioni

Sono fissate le prescrizioni stabilite dal Servizio Territoriale di ARPAE e dal comune di Sasso Marconi con proprio parere, come di seguito riportate:

1. Considerata la classificazione e le caratteristiche degli scarichi (di consistenza <50 a.e.) gli stessi non sono soggetti a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali
2. Gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
3. Venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione dei degrassatori, dei pozzetti di raccordo ed ispezione, delle fosse imhoff e dei filtri batterici aerobici con asportazione dei fanghi tramite ditta autorizzata;
4. Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
5. Il corpo ricettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia del fondo, con maggiore frequenza nei periodi di magra del laghetto artificiale, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
6. Gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4504 adottata da ARPAE AACM in data 28/08/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 24/04/2018 e successive integrazioni.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sasso Marconi, 25/03/2019

Prot. n. 5619/UT/Rel
Classificazione 08/03
Fascicolo 2018/21
2018/AUA07

Spett.le

A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – Prot. n. 7229 del 24/04/2018 pos. n. **2018/AUA07 - SAPABA S.P.A.** stabilimento sito in via Pila n. 8.
Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da **SAPABA S.P.A.** presentata in data 24/04/2018 prot. 7229 e successive integrazioni e visti gli atti ed elaborati presentati per le matrici: emissioni, scarichi ed acustica.

Dato atto che trattasi di modifica sostanziale dell'AUA precedentemente rilasciata;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE n. 15093/2018 ricevuto il 06/03/2019 prot. 4290 relativo alla matrice scarichi idrici;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE n. 9459/2019 ricevuto il 22/03/2019 prot. 5511 relativo alla matrice acustica

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 24/04/2018 prot. 7229 da **SAPABA S.P.A.** con sede a SASSO MARCONI in via Pila n. 6/3 per le seguenti matrici di competenza comunale:

- scarichi idrici
- acustica

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II-Titolo IV della Sezione II, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi e del Punto 8 della DGR 286/2005

Classificazione dello Scarico

- **Scarico (SO1) derivante dall'impianto di produzione conglomerato bituminoso di** acque reflue di dilavamento preventivamente trattate mediante l'esistente sistema costituito da due vasche di prima pioggia con disoleazione e filtro a coalescenza e recapitante in un bacino di decantazione
- **Scarico (SO2) derivante dall'impianto di produzione calcestruzzo di** acque reflue di dilavamento preventivamente trattate con vasca di presedimentazione per la raccolta delle acque di lavaggio del vagonetto di trasporto del CLS e delle betoniere, con impianto di trattamento in continuo dimensionato sia per la portata derivante dal dilavamento (10l/s) che per la portata aggiuntiva (2 l/s) derivante dal costruendo stabilimento di produzione conci di galleria. Il sistema progettato risulta correttamente dimensionate rispetto alle indicazioni delle DGR 286/2005 e 1860/2006 Il recapito dello scarico SO2 in laghetto interno allo stabilimento
- **Scarico (SO3) derivante dall'area esterna di stoccaggio dei conci di galleria di** acque reflue di dilavamento preventivamente trattate mediante sistema di trattamento costituito da quattro vasche di prima pioggia con disoleazione a coalescenza di capacità utile pari a 18,5 mc. Ciascuna, L'area esterna di stoccaggio dei conci a servizio del sistema di trattamento complessiva è pari ad un estensione di 3000 metri quadri. Le vasche risultano correttamente dimensionate rispetto alle indicazioni delle DGR 286/2005 e 1860/2006, il recapito dello scarico SO3 in laghetto interno allo stabilimento

Altri scarichi ed immissioni:

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- scarico denominato (**Scarico SO4) derivante dai coperti del nuovo stabilimento conci e di**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

fabbricati esistenti di acque meteoriche di dilavamento recapitante senza nessun trattamento nel laghetto interno allo stabilimento non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006

- scarico denominato (**Scarico SO5) derivante dai piazzali di transito** di acque meteoriche di dilavamento derivante dalla impermeabilizzazione di superfici esterne adibite al solo transito automezzi di circa 3200 metri quadri, precedentemente costituite di materiale stabilizzato, recapitante senza nessun trattamento nel laghetto interno allo stabilimento e non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006
- Scarico denominato (**Scarico SC01) derivante dai locali uffici, spogliatoi e ufficio pesa di** acque reflue domestiche (18 a.e.) preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento di competenza del Comune di Sasso Marconi (allegato A alla presente Autorizzazione Unica Ambientale)
- Scarico denominato (**Scarico SC02) derivante dal locale mensa refettorio di** acque reflue domestiche (24 a. e.) preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento di competenza del comune di Sasso Marconi (allegato A alla presente Autorizzazione Unica Ambientale).
- Scarico denominato (**Scarico SC03) derivante dai servizi igienici locali laboratorio e spogliatoi e stabilimento conci** di acque reflue domestiche (20 a.e.) preventivamente trattato mediante fossa imhoff, filtro aerobico e seconda fossa imhoff con recapito nel laghetto interno allo stabilimento di competenza del comune di Sasso Marconi (allegato A alla presente Autorizzazione Unica Ambientale)

Prescrizioni per tutti gli scarichi

Il titolare dello scarico dovrà identificare in modo indelebile il pozzetto di campionamento di ogni singolo scarico recapitante nel laghetto interno, con il relativo numero identificativo di cui al presente allegato, al fine di identificarne chiaramente la provenienza.

Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue dilavamento SO1, SO2, SO3

- La rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dell'area adibita a transito e manovra di automezzi che veicola i reflui di origine meteorica non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi delle DGR 285/2005 e 1860/2006, al fine di non produrre un effetto di dilavamento delle acque reflue di dilavamento confluenti allo scarico SO3 la cui qualità finale viene accertata al punto di campionamento finale posto immediatamente a monte del recapito nel laghetto interno allo stabilimento, **deve essere disconnessa**; tale condotta potrà essere convogliata in acque superficiali (trattandosi di reflui non soggetti a vincoli e/o prescrizioni) ma non attraverso la

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

condotta dello scarico S03.

- lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi sul suolo;
- il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
 - il pozzetto di ispezione e campionamento sia realizzato in conformità allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
 - se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPAE competente diverse soluzioni tecniche; tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - sia reso disponibile al personale incaricato della gestione degli impianti il manuale di gestione di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue redatti dai progettisti o dai fornitori, con particolare riferimento all'uso e manutenzione delle parti elettromeccaniche;
 - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - le acque di prima pioggia separate siano sempre inviate allo scarico entro le 48-72 ore successive ad ogni evento meteorico per rendere disponibile il sistema per l'evento piovoso successivo;
 - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
- Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4504 adottata da ARPAE AACM in data 28/08/2017
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 24/04/2018 e successive integrazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO C

matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di A.U.A.

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2017-4504 del 28/08/2017 rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Sasso Marconi in data 27 Settembre 2017 prot. 15916 relativa alla società SAPABA Spa per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, loc. Pontecchio via Pila n° 8 - Operazioni di recupero: **R5 Classe 4.**

1. Motivazione

La società S.A.P.A.B.A. S.p.A. ha presentato, domanda di modifica sostanziale dell'A.U.A.². vigente tramite il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, pervenuta in data 14.05.2018 prot 8006 agli atti di ARPAE - SAC di Bologna al PGBO/2018/15033 del 14/05/2018, successivamente all'entrata in vigore del DM 69/2018 la società ha trasmesso l'adeguamento al Decreto Ministeriale come da comunicazione di aggiornamento in atti PGBO 21647/2018 del 18/09/2018 detta comunicazione è stata sostituita dalla comunicazione PGBO2018/24211 del 17/10/2018. Alla comunicazione è stata allagata anche la certificazione ISO 14001 certificato n° 5010014572.

2. Descrizione dell'attività

La S.A.P.A.B.A. S.p.A. proprietaria degli impianti di lavorazione e trasformazione di materiali ghiaiosi in località loc. Pontecchio via Pila n° 8 in Comune di Sasso Marconi,

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² Adottata con DET-AMB-2017-4504 del 28/08/2017,

Lo stabilimento risulta attualmente suddiviso in due parti operative che si sviluppano lungo l'asse Nord-Sud.

Parte a nord, occupa circa 80.000 mq rappresenta il nucleo operativo dello stabilimento e su di essa insistono gli impianti produttivi propriamente detti:

- un impianto di produzione di conglomerato bituminoso;
- un impianto di frantumazione inerti;
- un impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato (posto a sud del predetto impianto di frantumazione inerti) destinato alla fornitura di calcestruzzo preconfezionato per il getto dei conci di galleria;
- un ulteriore impianto, in parallelo al precedente, per la produzione di calcestruzzo destinato alla vendita a terzi;

Parte sud è costituita da un ampio spazio di circa 70.000 mq attualmente occupato da:

- un impianto per la produzione di conci prefabbricati da galleria;
- un impianto per la produzione di manufatti scolorari prefabbricati in CA, di prossima attivazione ed oggetto principale della presente relazione.

Nella parte posta a Nord S.A.P.A.B.A. S.p.A. svolge anche l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) costituito esclusivamente da conglomerato bituminoso CER 170302 .

3. Attestazione

Si conferma l'iscrizione della società S.A.P.A.B.A. S.p.A. per l'impianto in sito in località loc. Pontecchio via Pila n° 8 in Comune di Sasso Marconi, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n°. **16683/2014**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

4. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

Tabella A			t/a	mc
OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI	14000	3000
TIPOLOGIA	7.6. 3 c	Frammenti di piattelli per il tiro al volo CER: 200301		

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

5. Gestione del conglomerato bituminoso CER 170302³ ai sensi del D.M. 69/2018

- a) La quantità massima di conglomerato bituminoso CER 170302 conferibile all'impianto è pari a 14.000 t/a;
- b) La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso CER 170302 venga effettuata in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n.69.

6. Capacità ricettiva totale dell'impianto

La capacità ricettiva annuale totale dell'impianto rimane invariata rispetto a quanto autorizzato cioè pari a 14000 tonn/anno costituita dalla somma dei due codici CER (200301+1700302).

7. Operazione di recupero R5

- a) Fermo restando quanto disposto dal D.M. 69/2018 sui rifiuti di conglomerato bituminoso, le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

8. Condizione generale

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs152/2006 e s.m. - Parte Quarta al D.M. 05/02/1998.

9. Avvertenze

³ Ex tipologia 7.6

- a) Sulla base della localizzazione dell'impianto e di quanto disposto dagli strumenti urbanistici, come descritto al precedente punto 2, si avverte che eventuali potenziamenti della capacità ricettiva o ampliamenti areali relativi all'attività di recupero di rifiuti non potranno essere ammessi.
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente⁷, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **258,23 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale.
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**
- f) L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹;

10. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto per il recupero di rifiuti la planimetria di riferimento è quella allegata alla domanda di aggiornamento presentata ai sensi del DM 69 del 29/03/2018 in atti di ARPAE PGBO24211/2018 del 17/10/2018;

⁷ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

⁸ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁹ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO D

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali svolta dalla società SAPABA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Sasso Marconi, via Pila n° 8, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SAPABA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FILTRO A MANICHE A VALLE DELL'ESSICCATORE

Portata massima	61000 Nm ³ /h
Altezza minima	20 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	30 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	150 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche deve essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SILO 1

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SILO 2

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SILO 3

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: SILO 4

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SILO 5

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Portata massima	2100 Nm ³ /h
Altezza minima	14 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

I filtri a tasche debbono essere dotati di pressostati differenziali con sistema di allarme che segnali il malfunzionamento del filtro stesso per rottura o intasamento.

Per i punti di emissione da E3 a E7 non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro, avente le pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: SILO DI CEMENTO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche sarà dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso, avente intervallo di funzionamento tra 0.1 e 3 kPa come da progetto.

Per il punto di emissione E8 non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Per il punto di emissione E9 non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: IMPIANTO DI BETONAGGIO

Portata massima	140 Nm ³ /h
-----------------------	------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Altezza minima	13 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Per il punto di emissione E16 non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CUCINA MENSA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 del DLgs 152/06, in quanto rientrano tra le attività in deroga elencate nella parte I dell'Allegato IV della parte quinta dello stesso decreto.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA OLIO DIATERMICO - GPL 750 KW max

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti

devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento delle emissioni, debbono essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SAPABA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità trimestrale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque

tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SAPABA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SAPABA Spa - Comune di Sasso Marconi - via Pila n° 8

ALLEGATO E

Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUA, espresso dal comune di Sasso Marconi (riportato in allegato A al presente atto) prescrivendo quanto segue:

- In merito alla criticità riscontrata sul fabbricato Ric5.1, qualora venisse, in futuro, nuovamente adibito a residenza, si dovranno attuare le mitigazioni, previste nel Documento per lo Studio previsionale di impatto acustico, datato 20/04/2018, e costituite da idonea schermatura posta sul confine Sapaba. Per il dimensionamento della schermatura dovrà essere presentata una specifica valutazione di impatto acustico

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.